



Città di Jesolo

*Città Metropolitana di Venezia
Polizia Locale*

Ordinanza n° 160 /2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che domenica 16 dicembre 2018 nella zona centro-ovest del Lido di Jesolo si svolgerà la manifestazione podistica, non competitiva, patrocinata dall'Amministrazione Comunale, denominata "BABBO NATALE RUN 2018";

Vista la richiesta prot. 81796 del 28/11/2018, presentata dal sig. Mecchia Alberto presidente della Proloco Jesolo, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione;

Visto il programma della manifestazione;

Vista l'Autorizzazione a firma del Dirigente Settore Attività produttive e tributi con la quale si autorizza lo svolgimento della manifestazione in parola;

Constatato che la manifestazione interesserà via Bafile, via Nievo, via Zara, via Treviso, via Padova, via Vespucci, via dei Pioppi ed il 4° accesso al mare di via dei Pioppi oltre che piazza Brescia lato centro/ovest e piazza Mazzini lati sud ed est;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 7, 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 Codice della Strada in correlazione con gli articoli del suo Regolamento di Esecuzione,

ORDINA

1. che dalle ore 12,00 del giorno 16 dicembre 2018 fino al termine della manifestazione in premessa citata, prevista per le ore 17.00 circa dello stesso giorno, sulla via Bafile tratto da p.za Brescia a p.za Mazzini, sulla p.za Mazzini lato est fronte bar Roma e lato sud fronte Maxim, sulla via Nievo tratto da p.za Mazzini fino all'arenile, sulle vie Zara, via Treviso e via Padova fino all'intersezione con via Vespucci, sulla via Vespucci tratto dall'intersezione con via Padova fino all'arenile, sul 4° accesso al mare di via dei Pioppi ed in via dei Pioppi nel tratto di intersezione con il 4° accesso al mare di via dei Pioppi:
 - a. la sosta dei veicoli sia vietata con rimozione degli stessi a carico degli inadempienti e che dalle ore 12.00 alle ore 17.00, sempre sulle stesse vie e su piazza Mazzini, lati sud ed est, la circolazione veicolare possa essere sospesa o deviata, allo scopo di consentire il regolare svolgimento della manifestazione in premessa menzionata;
 - b. le intersezioni stradali con le vie e piazze precitate dovranno essere vigilate da personale appositamente designato dai promotori della manifestazione, coadiuvato da operatori di Polizia Stradale, al fine di permettere l'eventuale attraversamento della zona di competizione in condizioni di sicurezza per partecipanti alla manifestazione e normali utenti della strada;
2. che sulla piazza Brescia, lato ovest, dalle ore 12.00 del 25/11/2018 e fino al termine della manifestazione, la circolazione e la sosta dei veicoli sia vietata, con rimozione degli stessi a carico degli inadempienti;



Città di Jesolo

*Città Metropolitana di Venezia
Polizia Locale*

3. che trattandosi di una manifestazione sportiva amatoriale, non competitiva, siano rispettate da parte degli organizzatori e dei concorrenti le disposizioni di cui all'art. 190 del Codice della Strada;

L'efficacia del presente provvedimento è condizionata al raggiungimento delle unità di volontari necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza. Gli eventuali veicoli al seguito della manifestazione, muniti di apposito contrassegno identificativo, sono autorizzati al transito sul percorso della medesima.

Ferma restando la necessità di adottare ogni cautela necessaria ad evitare pericoli per i partecipanti alla manifestazione, i divieti e gli obblighi suindicati non si applicano per i veicoli adibiti a servizi di polizia, pronto soccorso e antincendio, qualora siano in attività di emergenza.

Sulle vie e piazze suindicate, qualora non se ne ravvisi ancora la necessità in relazione alle esigenze della manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo, consentire il ripristino della normale circolazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.L.vo n° 285/92 o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

E' sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

Dalla Residenza Municipale, li 7 dicembre 2018



**IL DIRIGENTE – COMANDANTE P.L.
Dott. Claudio Vanin**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Disco G/VIABILITA' E TRAFFICO
ORDINANZE/Ordin-2018
File: BABBONATALERUN.2018